

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 105

15 novembre 2011

## **PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO**

**Oggetto assembleare n. 1996**

## Relazione

Le funzioni di tutela e conservazione della natura sono affidate in Emilia-Romagna ad un articolato sistema di aree naturali protette integrato dai Siti della Rete Natura 2000. Le aree protette sono attualmente rappresentate da 2 Parchi nazionali, 14 Parchi regionali, 1 Parco interregionale, 16 Riserve naturali, 3 Paesaggi naturali e seminaturali protetti, 33 Aree di riequilibrio ecologico. I Siti della Rete Natura 2000 sono 153 (di cui 81 ZPS e 134 SIC) e coincidono per il 50% circa con i territori delle Aree protette.

La superficie protetta della Regione attraverso la rete regionale sopra descritta ammonta a più di 350.000 Ha, per una percentuale pari a circa il 15% dell'intera Emilia-Romagna.

A ciò si aggiungono le tutele previste per i corridoi ecologici di scala regionale individuati, al fine di garantire la connettività ecologica tra i diversi ambiti naturali, dal "1° Programma triennale per il sistema regionale delle aree protette e dei Siti della rete Natura 2000", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione del 22 luglio 2009, n. 243.

Il Programma, costruito con il contributo propositivo fornito principalmente dalle Amministrazioni Provinciali, prevede la creazione di un altro Parco regionale, di ulteriori 4 Paesaggi naturali e seminaturali protetti e di altre 21 Aree di riequilibrio ecologico.

Il sistema di protezione del patrimonio naturale regionale si integra con le tutele garantite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale attualmente in vigore a cui si affiancano le previsioni, attraverso i PTCP, delle cosiddette Reti Ecologiche provinciali.

Le principali leggi di riferimento in materia di conservazione e tutela del patrimonio naturale sono la legge regionale n. 7 del 2004, che definisce le competenze relative ai Siti della Rete Natura 2000, e la n.6 del 2005, che stabilisce il quadro delle norme per la gestione e la pianificazione del sistema delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Il modello di gestione adottato in dette leggi per le Aree protette e i Siti della Rete Natura 2000, in base ai principi di sussidiarietà, cooperazione istituzionale, responsabilizzazione e integrazione, si fonda sul protagonismo degli Enti Locali ed in particolare, per i Consorzi dei Parchi regionali, è previsto il consorzio obbligatorio tra Province, Comuni e Comunità Montane.

La legge finanziaria 2010 del 23 dicembre 2009, n.191 all'art. 2, comma 186, ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali.

Tale previsione è stata ulteriormente precisata dall'art. 1, comma 44, della legge n.10 del 2011 (Legge "mille proroghe") il quale stabilisce che "fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i Consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco con legge regionale sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2 della legge finanziaria 2010".

E' sorta pertanto l'imprescindibile esigenza di adeguare l'assetto giuridico-istituzionale degli strumenti di gestione dei Parchi della nostra Regione.

Con il presente Progetto di legge si è voluta cogliere l'occasione rappresentata dalla necessità di costituire nuovi Enti di gestione in sostituzione dei sopprimendi Consorzi per riorganizzare complessivamente l'intero Sistema delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000. L'esperienza sin qui prodotta ha consentito al sistema territoriale della nostra Regione di conseguire buoni risultati dal punto di vista qualitativo nella gestione delle aree protette attraverso la partecipazione degli Enti locali territoriali e dei portatori di interesse. Ciò nonostante sono emerse alcune criticità al fine di superare le quali viene proposto un nuovo modello gestionale.

La principale problematica è rappresentata dall'eccessiva frammentazione delle Aree protette, dalle loro ridotte dimensioni e dall'isolamento delle stesse, fattori che non garantiscono la necessaria efficacia nelle azioni di tutela della biodiversità.

In secondo luogo i Consorzi obbligatori di Enti locali si sono dimostrati di troppo ridotte dimensioni, con conseguente scarsità di mezzi e dotazioni, elementi che hanno impedito di esercitare la dovuta influenza sulle decisioni di competenza di altri soggetti pubblici all'esterno dell'Area protetta.

La scelta adottata è costituita dalla individuazione di cinque macroaree con caratteristiche geografiche, climatiche e naturali e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee. Questa suddivisione del territorio regionale risponde appunto all'esigenza di coordinare e ottimizzare la gestione di tutte le competenze già attribuite a diversi soggetti istituzionali nell'ambito di un ente di grandi dimensioni e specializzato nella tutela del patrimonio naturale.

Nel governo degli Enti di gestione delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità sono comunque rappresentate le Province il cui territorio è interessato dalle Aree protette e dai Siti della Rete Natura 2000 e i Comuni interessati dai Parchi regionali, in un'ottica di continuità con il precedente modello gestionale.

Questo disegno di organizzazione su area vasta è un modello che la Regione ha già adottato in altri settori in quanto è stato ritenuto il più efficace ed efficiente in termini di ottimizzazione delle risorse, di specializzazione del personale e di elevazione della qualità dei servizi forniti.

Inoltre la creazione di Enti di gestione di dimensione idonea a rapportarsi efficacemente con gli altri soggetti istituzionali competenti al perseguimento di politiche settoriali sul territorio favorisce il rilancio delle politiche regionali di conservazione e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia europea e nazionale sulla biodiversità.

Venendo più specificamente all'articolato del presente progetto di legge si ritiene di evidenziare quanto segue.

All'art. 1 si definiscono l'oggetto e le finalità della legge, con la quale si vogliono esercitare le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e disciplinarne le modalità di gestione, nell'ottica del conseguimento di una più efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale.

All'art. 2 si suddivide il territorio regionale in cinque macroaree, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" per

le zone dell' Emilia Occidentale, dell'Emilia Centrale, dell'Emilia Orientale, del Delta del Po e della Romagna. In esse rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve Naturali regionali, ai Paesaggi Naturali e Seminaturali Protetti, alle Aree di Riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete Natura 2000, in base ai rispettivi atti istitutivi.

All'art. 3 viene istituito un Ente pubblico di gestione per ogni Macroarea di cui vengono esplicitate le competenze; in essi sono sostanzialmente concentrate le funzioni in precedenza esercitate dai soppressi Consorzi di gestione e dagli altri soggetti gestori delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, oltre ad altre funzioni delegate con questa legge. E' prevista, nell'ambito degli organi dell'Ente di gestione, la partecipazione dei Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco o di una Riserva Naturale regionale e delle Province il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve naturali o Siti della Rete Natura 2000.

All'art. 4 vengono individuati gli Organi di governo dell'Ente di Gestione e precisamente, le Comunità dei Parchi, il Comitato esecutivo e il Presidente, nonché gli organismi dell'Ente, e precisamente le Consulte dei Parchi e il Comitato per la promozione della Macroarea.

Agli articoli da 5 a 10 si specificano la composizione e i compiti degli organi e organismi dell'Ente di Gestione. Si rileva in particolare che vengono istituite le Comunità del Parco, composte dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco nonché dai Sindaci dei Comuni che partecipano al Parco attraverso il conferimento di risorse; le Comunità nominano al proprio interno un rappresentante, che insieme ai Presidenti delle Province territorialmente interessate va a costituire il Comitato Esecutivo, che assomma su di sé gran parte delle funzioni decisionali relative all'attività dell'Ente. Le Consulte dei Parchi e il Comitato per la promozione della Macroarea hanno funzioni prevalentemente consultive e di promozione e rilancio delle politiche di conservazione della natura.

L'art. 11 tratta invece della durata e dei compensi degli organi. Si pone in particolare l'accento sul fatto che ai componenti degli organi, ad eccezione del Presidente, e degli organismi non è dovuto alcun compenso, con conseguente risparmio di spesa rispetto all'assetto precedente.

L'art. 12 è relativo al procedimento di costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Nel testo della norma viene altresì definita la disciplina di attivazione e di funzionamento transitorio dell'Ente fino alla sua compiuta costituzione.

L'art. 13 disciplina le modalità di liquidazione dei Consorzi dei Parchi regionali.

L'art. 14 delinea i compiti del Direttore dell'Ente, che sono di gestione tecnica, amministrativa e contabile in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

L'art. 15 contiene la disciplina del personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, con particolare

riferimento alle procedure di passaggio dei dipendenti dai Consorzi di gestione dei parchi regionali ai nuovi Enti costituiti con la presente legge, nonché le modalità del successivo passaggio del personale di Comuni e Province che svolge prevalentemente le funzioni che potranno essere trasferite agli Enti di gestione.

L'art. 16 delinea le funzioni della Regione Emilia-Romagna che si sostanziano in funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività dell'Ente di gestione, che vengono esercitate attraverso l'emanazione di indirizzi e linee guida vincolanti. La Regione Emilia-Romagna esercita inoltre funzioni di vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate e di regolazione dei flussi informativi di tipo territoriale, ambientale e naturalistico.

L'art. 17 istituisce l'Osservatorio regionale per la biodiversità presso la Regione Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive cui spetta in particolare l'espressione del parere sulla strategia regionale in materia di biodiversità e sugli atti di programmazione e pianificazione delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

L'art. 18 istituisce e disciplina il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea che è lo strumento di programmazione con funzioni di coordinamento delle azioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale e di sviluppo locale.

L'art. 19 regola il procedimento di modificazione del perimetro delle Macroaree.

Il Titolo II della legge è relativo all'istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone e dalla Riserva naturale geologica del Piacenziano. In particolare vengono specificate, oltre al perimetro, le finalità, gli obiettivi gestionali e le norme di salvaguardia del Parco.

Il Titolo III è dedicato alle modificazioni delle leggi regionali rese necessarie a seguito delle disposizioni introdotte con la presente legge.

Il Titolo IV contiene le disposizioni transitorie e finali. Sotto il profilo della disciplina transitoria si segnala che il trasferimento agli Enti di Gestione delle funzioni connesse alle Aree protette diverse dai Parchi regionali e quelle inerenti i Siti della Rete Natura 2000 avrà efficacia a seguito di un processo di ricognizione relativo alle risorse necessarie allo svolgimento delle stesse e previa domanda delle Province. E' conseguentemente prevista un'entrata in vigore differenziata delle modificazioni e abrogazioni di norme regionali, necessaria per rendere coerente il quadro normativo vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione al fine del rispetto delle scadenze poste dalla normativa statale.

---

**PROGETTO DI LEGGE****INDICE****TITOLO I Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei Siti della rete natura 2000**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
- Art. 3 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
- Art. 4 Organi dell'Ente di Gestione
- Art. 5 La Comunità del Parco
- Art. 6 Il Comitato Esecutivo
- Art. 7 Il Presidente
- Art. 8 Il Revisore dei conti
- Art. 9 La Consulta del Parco
- Art. 10 Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità
- Art. 11 Durata e compensi degli organi
- Art. 12 Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
- Art. 13 Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
- Art. 14 Direttore
- Art. 15 Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
- Art. 16 Funzioni della Regione
- Art. 17 Osservatorio regionale per la biodiversità
- Art. 18 Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea
- Art. 19 Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

**TITOLO II Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano**

- Art. 20 Istituzione
- Art. 21 Finalità
- Art. 22 Gestione e obiettivi
- Art. 23 Zonizzazione
- Art. 24 Norme di salvaguardia
- Art. 25 Misure di incentivazione, sostegno e promozione

**TITOLO III Modificazioni a leggi regionali**

- Art. 26 Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6  
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della rete natura 2000)
- Art. 27 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7  
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
- Art. 28 Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)
- Art.29 Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19  
(Istituzione del Parco storico di Monte Sole)
- Art.30 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38  
(Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
- Art.31 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39  
(Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)
- Art.32 Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta val Parma e Cedra)
- Art.33 Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10  
( Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
- Art.34 Modificazioni alla legge regionale 04 novembre 2009, n. 19  
( Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)

**TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 35 Disposizione transitoria
- Art. 36 Clausola valutativa
- Art. 37 Abrogazioni
- Art. 38 Disposizioni finanziarie
- Art. 39 Disposizioni finali
- Art. 40 Entrata in vigore

## TITOLO I

Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale  
delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000Art. 1  
Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 44, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:

- a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;
- b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000;
- c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
- d) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 da parte dei cittadini;
- e) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa.

Art. 2  
Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete Natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.

3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai



Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete Natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.

### Art. 3

#### Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:

- a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
- b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
- c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
- d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'art.12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000), in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete Natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- c) la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
- d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- g) la valutazione di incidenza su piani, progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea;
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in raccordo con la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della Legge regionale 31 luglio 2006, n.15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- l) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
- m) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini.

3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora le medesime siano esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
- b) le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.

5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico ai Comuni e alle loro forme associative per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico e degli esemplari arborei di particolare valore monumentale.

6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.

7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.

8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'art.23 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette) partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete Natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.

9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.

10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.

11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali ricompresi all'interno delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla L.R. n. 6 del 1996 nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.

12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.

#### Art. 4

##### Organi dell'Ente di gestione

1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:

- a) le Comunità del Parco;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente.

2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:

- a) le Consulte del Parco;
- b) il Comitato per la promozione della Macroarea.

3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

#### Art. 5

##### La Comunità del Parco

1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco o da loro Assessori delegati, nonché dai Sindaci, o loro Assessori delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse.

2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni, le medesime possono svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.

3. Alla Comunità del Parco compete:

- a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 6;
- b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
- c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- d) proporre il Regolamento del Parco;
- e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
- f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;

g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;

h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, 2 (Legge per la montagna).

4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo statuto.

#### Art. 6

##### Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'art. 39, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Assessori delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete Natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.

2. Qualora nel perimetro di una Macroarea sussistano forme di associazione tra Comuni per la gestione della Rete Natura 2000 e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico, il cui territorio complessivo costituisca almeno il venticinque per cento della superficie protetta della Macroarea, tali forme associative esprimono un rappresentante in seno al Comitato esecutivo.

3. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli altri organi, ed in particolare:

- a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento;
- b) nominare al proprio interno il Presidente;
- c) nominare il Revisore dei conti;
- d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
- e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso;
- f) approvare il Bilancio;
- g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;

- h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
- i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, sentite le Comunità del Parco;
- l) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico;
- m) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
- n) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
- o) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all'art. 27 della L.R. n. 6 del 2005.

4. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

#### Art. 7

##### Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

#### Art. 8

##### Il Revisore dei conti

1. Il riscontro contabile sugli atti dell'Ente di gestione è esercitato da un Revisore unico scelto in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

#### Art. 9

##### La Consulta del Parco

1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste

che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette e i Siti della Rete Natura 2000.

2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere non vincolante sui seguenti atti:

- a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
- b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
- c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
- d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.

3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 6 del 2005, presso la Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di monitorare l'attuazione dell'accordo.

4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.

#### Art. 10

Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e per l'integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche di tutela dell'ambiente e della biodiversità l'Ente di gestione istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto, il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità.

2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un rappresentante della Regione individuato con deliberazione della Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria, agroalimentare, commercio e turismo.

3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

#### Art. 11

Durata e compensi degli organi

1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'art.4 rimangono in carica cinque anni.

2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione

dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'art. 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

#### Art. 12

#### Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1 gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete Natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'art. 39, comma 5.

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.

3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.

4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.

5. I funzionari incaricati provvedono alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete Natura 2000 per il subentro ai sensi dell'art. 39, comma 5, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni

da trasferire.

6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, possono essere avviate procedure di mobilità volontaria del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa.

7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.

8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso.

9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.

#### Art. 13

##### Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali

1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'art. 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:

- a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
- b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle attività di gestione della Macroarea;
- c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
- d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso avanti l'Autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data



del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni della data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

Art. 14  
Direttore

1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato art. 110.

2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.

Art. 15  
Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la  
Biodiversità

1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1 gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali, secondo i profili professionali posseduti.

2. A seguito del completamento del procedimento previsto all'art. 39, comma 5, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di provenienza.

3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

4. All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.

5. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l'erogazione mensile corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento. In riferimento al personale di cui al comma 2, tale salvaguardia economica avviene solo per gli incarichi conferiti almeno sei mesi prima del trasferimento.

7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di scioglimento di questi ultimi.

#### Art. 16

#### Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della L.R. n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;

b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004, n.6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;

d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche

ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.

2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.

3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

#### Art. 17

##### Osservatorio regionale per la biodiversità

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.

2. L'Osservatorio esprime parere:

- a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
- b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000;
- c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
- d) sui Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 e le misure di conservazione;
- e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
- f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole Macroaree;
- g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
- h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
- i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
- l) sulla tutela della fauna minore;
- m) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.

3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:

- a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
- b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.

4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.

5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.

6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.

#### Art. 18

##### Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea

1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 12 della L.R. n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:

- a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete Natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
- b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 di competenza;
- c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete Natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
- d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete Natura 2000 di competenza;
- e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
- g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
- h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete Natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
- i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

#### Art. 19

##### Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la biodiversità

1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale, sentito l'Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.

## TITOLO II

Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

## Art. 20

## Istituzione

1. E' istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone, istituito con L.R. n. 11 del 1988, con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 2005. Il perimetro del Parco è individuato dalla Tavola B dell'allegato 2) alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:

- a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
- b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.

## Art. 21

## Finalità

1. Costituiscono finalità del Parco:

- a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
- c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
- d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

## Art. 22

## Gestione e obiettivi

1. La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.

2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

- a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;
- b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geopaleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti, la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la costituzione di collezioni geopaleontologiche con valenza scientifica;
- c) l'adesione alla rete European Geoparks;
- d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;
- e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
- f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;
- g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
- h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell'area protetta;
- i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
- j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;
- k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole capaci di prevenire e ridurre il depauperamento e l'erosione accelerata dei suoli, nonché di metodologie atte a limitare l'impatto indotto sugli ambienti naturali dai trattamenti fitosanitari.

#### Art.23

##### Zonizzazione

1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:

- a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici di particolare rilievo;
- b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di conservazione, interessate da moderate attività antropiche non intensive;

- c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività compatibili con le finalità di tutela ambientale;
- d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
- e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.

#### Art. 24

##### Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:

- a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
- b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
- d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite:

- a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale;
- b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare

priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

5. Nelle zone B e C sono vietate:

a) l'attività venatoria;

b) le attività estrattive;

c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;

d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;

e) l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

f) il campeggio libero;

g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di costruzioni esistenti.

6. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6 del 2005 l'attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

8. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati.

9. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.

#### Art. 25

#### Misure di incentivazione, sostegno e promozione

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l'Ente di



gestione promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, finalizzate in particolare:

- a) alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità, che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività svolte dalle aziende del Parco;
- b) all'istituzione di un "marchio di riconoscibilità" per i prodotti del Parco ottenuti non solo mediante metodologie ecologicamente sostenibili, ma soprattutto su peculiari tipi di substrato (scogliera corallina di Vigoleno e depositi marini del Piacenziano);
- c) all'integrazione della catena agroalimentare e di filiera, anche mediante il collegamento a piccole industrie e laboratori artigianali di trasformazione;
- d) all'adozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla rete web (siti web delle aziende);
- e) alla messa a punto di disciplinari di produzione;
- f) alla promozione e vendita diretta, o in forma associata, dei prodotti, con l'eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
- g) alla promozione e stipula di accordi per incrementare l'uso di prodotti tipici del territorio nella ristorazione;
- h) alla costruzione ed incremento dell'offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;
- i) all'informazione ed assistenza tese a facilitare la partecipazione delle aziende interessate alle misure previste dal Piano regionale di sviluppo rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
- j) al coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti seminaturali associati all'uso agricolo, di naturalizzazione, di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta e di ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico;
- k) all'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità, in particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle superfici agricole residue all'interno delle aree esondabili, lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone umide già esistenti;
- l) all'incentivazione ed alla creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi, filari e boschetti) e all'applicazione delle migliori pratiche di corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei

nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

m) alla promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi dell'agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;

n) all'incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere e delle fasce di rispetto per la tutela delle popolazioni di fauna selvatica;

o) alla promozione di modalità di lavorazioni agricole non impattanti sui siti riproduttivi della fauna selvatica;

p) alla promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;

q) alla promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità di utilizzo collettivo, turistico-culturale e di servizio e sostegno della popolazione rurale;

r) al sostegno ed incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e le fattorie didattiche.

### TITOLO III

#### Modificazioni a leggi regionali

##### Art. 26

Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6  
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.".

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 12 le parole "alle Province" sono sostituite dalle parole "Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

3. La lettera b) del comma 4 dell'art. 12 è sostituita dalla seguente:

"b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete Natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;".

4. Al comma 1 dell'art. 13 le parole: "delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve" sono sostituite dalle

parole: "degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

5. Al comma 2 dell'art. 13 le parole "Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "Osservatorio regionale per la biodiversità".

6. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la  
Biodiversità

1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:

a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;

b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;

c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete Natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;

d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete Natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.".

7. Al comma 6 dell'art. 27, dopo le parole "Province interessate" sono aggiunte le seguenti "acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree".

8. All'art. 33, al comma 5, le parole "di cui all'art. 34" sono sostituite dalle parole "della Macroarea".

9. Al comma 3 dell'art.36 e al comma 2 dell'art. 37 le parole "Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) sono sostituite dalle parole "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

10. Il comma 1 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

"La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato."

11. Al comma 3 dell'art. 44 le parole "la Provincia" sono sostituite dalle parole "l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

12. Al comma 2 dell'art. 48 le parole "della Riserva" sono soppresse.

13. Al comma 1 dell'art. 50 le parole "le Province" sono sostituite dalle parole "gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

14. Il comma 4 dell'art. 50 è sostituito dal seguente:  
"L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati."

15. Il comma 1 dell'art. 51 è sostituito dal seguente:  
"1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l'atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative."

16. Al comma 2 dell'art. 51 le parole "dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva" sono sostituite dalle parole "dall'Ente di gestione attraverso l'atto istitutivo".

17. Al comma 7 dell'art. 51 le parole "Le Province" sono sostituite dalle parole "I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti".

18. Il comma 1 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:  
"1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, quest'ultimo presenta all'Ente di gestione una proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'art. 12; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione."

19. Il comma 3 dell'art. 52 è soppresso.

20. Al comma 1 dell'art. 53 le parole "le Province" sono

sostituite dalle parole "gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità"

21. Il comma 4 dell'art. 53 è sostituito dal seguente:

"Il Comune interessato alla istituzione di un'area di riequilibrio ecologico, sentiti i portatori di interesse, formula apposita proposta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità."

22. Al comma 1 dell'art. 54 le parole "la Provincia" sono sostituite dalle parole "l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

23. Al comma 2 dell'art. 54 le parole "dalla Provincia" sono soppresse.

24. Al comma 6 dell'art. 54 le parole "le Province" sono sostituite dalle parole "i soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico".

25. Il comma 1 dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse."

26. Il comma 2 dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

"Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla L.R. n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza."

27. Al comma 1 dell'art. 57 le parole "di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali" sono sostituite dalle parole "di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di Aree Protette".

28. Al comma 2, lettera e bis) dell'art. 60 dopo la parola "mancata" sono inserite le parole "richiesta di".

29. Il comma 8 dell'art. 60 è sostituito dal seguente:

"8. Per le sanzioni previste al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n.21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)."

30. Al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 61 le parole "direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e" sono sostituite dalle parole "agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione".

31. All'art. 62 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. Per le sanzioni previste al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 13 della L.R. n.21 del 1984."

32. All'art. 63 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. Per le sanzioni previste al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 13 della L.R. n.21 del 1984."

#### Art. 27

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7  
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

1. Il comma 1 dell'art.3 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di gestione, per l'approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall'Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente.

2. Il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono assunte dall'Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione sono assunte dal relativo Ente.

3. Il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.

4. Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato."

5. Il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall'intervento, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione."

6. Il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento."

7. Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato."

8. Al comma 3 dell'art. 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Qualora il parere non venga reso entro il termine di 30 giorni se ne può prescindere."

#### Art. 28

Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'art.13, le parole "Consorzio del Parco regionale del delta del Po" sono sostituite dalle parole "Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po".

2. Dopo l'art. 14 è aggiunto il seguente:

"Art 14 bis

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000."

Art.29

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19  
(Istituzione del Parco storico di Monte Sole)

1. Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

"Art 11 bis

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000."

Art.30

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38  
(Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)

1. L'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Art 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000."

Art.31

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39  
(Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000."



## Art. 32

Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta val Parma e Cedra)

1. Il comma 2, dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
- "2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000."

## Art.33

Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)

1. Al comma 5 dell'art. 8 le parole "Istituto nazionale per la fauna" sono sostituite dalle parole "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".
2. Il comma 6 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:
- "6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000."

## Art.34

Modificazioni alla legge regionale 04 novembre 2009, n. 19 (Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)

1. Il comma 5 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
- "5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000."

## TITOLO IV

## Disposizioni transitorie e finali

## Art. 35

## Disposizione transitoria

1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti Locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012 nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

## Art. 36

## Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca

informazioni sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione delle sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000.

2. La Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione della presente legge, intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

#### Art. 37 Abrogazioni

1. E' abrogato l'articolo 17 della L.R. n. 2 del 1977.
2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 3, della L.R. n. 7 del 2004.
3. Sono altresì abrogati il comma 2 dell'art 3,j il comma 3 dell'art. 5 e l'art. 7 della L.R. n. 7 del 2004.
4. Sono abrogati il comma 4 dell'art.3, l'art.8, il comma 4 dell'art. 13, gli artt.15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, i commi 2 e 5 dell'art. 32, l'art. 34, il comma 3 dell'art.40, il comma 2 dell'art. 49, il comma 6 dell'art. 51, il comma 5 dell'art. 54, i commi dal 2, 3, 4 e 5 dell'art. 55, il comma 2 dell'art. 61, della L.R. n. 6 del 2005.
5. Sono altresì abrogati l'art. 16, il comma 3 dell'art. 44, i commi 5 e 6 dell'art.46, l'art. 47, il comma 2 dell'art. 50, il comma 3 dell'art. 52, i commi 2 e 5 dell'art. 53 della L.R. n. 6 del 2005.
6. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11, 13, comma 1, 14 della L.R. n. 27 del 1988.
7. Sono abrogati gli articoli 2, comma 1 e comma 2, 3, 4, 5, 6 comma 3, 7, 8, 9, 10, 11 della L.R. n. 19 del 1989.
8. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della L.R. n. 38 del 1995.
9. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della L.R. n. 39 del 1995.
10. Sono abrogati gli articoli 3 comma 1 e comma 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10 comma 1 della L.R. n. 46 del 1995.
11. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 7, i commi 2 e 3 dell'art.

8 della L.R. n. 10 del 2005.

12. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 8, della L.R. n. 19 del 2009.

#### Art. 38

##### Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### Art.39

##### Disposizioni finali

1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1 gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale ed è posto in liquidazione.

2. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai "Consorzi di gestione dei Parchi" ovvero agli "Enti di gestione dei Parchi" si intende riferito agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

3. Le disposizioni delle LL. RR. n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000.

5. Le funzioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito.

6. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 5 al Comitato esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli Presidenti o assessori delegati di quelle il cui territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.


Art. 40  
Entrata in vigore


1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. Le modificazioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9, 25, 26, 29, 31, 32 dell'art. 26 e quelle di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 entrano in vigore alla data del 1 gennaio 2012. Le modificazioni di cui ai restanti commi dell'articolo 26 e quelle di cui all'articolo 27 entrano in vigore per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, a seguito del trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 39, comma 5.

3 Le disposizioni di cui all'art. 37 entrano in vigore alla data del 1 gennaio 2012 ad eccezione di quelle previste ai commi 3 e 5 del medesimo articolo che entrano in vigore, a seguito del trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 39, comma 5.

TAVOLA A





**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.